

Proponente: 34.B
Proposta: 2018/15

del 08/01/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 26

del 18/01/2018

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA TECNICA AL 31/03/2018, NELLE MORE DELL'INDIZIONE E CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati;
- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale si provvederà, ex art. 169 del T.U. n. 267/2000, ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018;
- che con incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, sono state assegnate al Dott. Roberto Montagnani le funzioni di Dirigente del Servizio "Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa" dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco;

Richiamata:

- la Determinazione Dirigenziale inserita nel R.U.D. al n. 1433 del 22/12/2016, con la quale si è provveduto ad affidare alla Società Marsh Spa, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. b) del Dlgs 163/2006, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2018, attribuendo, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., un Codice Identificativo Gara - CIG N. 69167098D3;

Dato atto:

- che con Dterminazione Dirigenziale PG n. 11038 del 26/03/2014, si provvedeva ad aggiudicare in via definitiva, alla Compagnia Lloyd's di Milano, il servizio assicurativo relativo alla polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, per il periodo dalle ore 24 del 31/03/2014 alle ore 24 del 30/12/2017;
- che in particolare, a seguito della suddetta aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale è tenuta a farsi carico dei sinistri passivi dai quali derivano danni di responsabilità civile verso terzi di importo inferiore o uguale a € 10.000,00, ivi

comprese le operazioni ed i costi di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione dei medesimi;

- che, considerata la complessità delle attività sopradescritte e la specificità delle competenze necessarie per il loro assolvimento, è risultato opportuno prevedere l'affidamento del servizio di gestione dei sinistri passivi citati in franchigia SIR a Ditta specializzata nel settore;

Dato altresì atto:

- che con Determinazione Dirigenziale RUD n. 327 del 27/04/2016, a seguito di procedura negoziata, veniva affidato in via definitiva il servizio relativo alla gestione dei sinistri passivi di cui trattasi - per il periodo dalle ore 24 del 30/04/2016 alle ore 24 del 30/04/2017 - alla Società Centro Processi Assicurativi Srl di Milano, per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e offerto un prezzo unitario per pratica/sinistro pari a € 110,01 (IVA esclusa), con un ribasso percentuale pari al 26,66%;
- che in particolare, nell'offerta tecnica presentata dalla predetta Società veniva previsto, al paragrafo B.4 "Eventuali migliorie aggiuntive senza costi per l'Ente" l'elemento di servizio "liquidazione diretta dei sinistri", con il quale la Ditta si impegnavava a farsi carico dell'onere della liquidazione a terzi danneggiati, anticipando con risorse finanziarie proprie i fondi necessari a tale incombenza;
- che l'Ufficio Assicurazioni accoglieva molto favorevolmente l'offerta migliorativa di cui al punto precedente, provvedendo a rimborsare alla Ditta, a fronte di opportuni report e giustificativi, quanto erogato dalla stessa ai terzi danneggiati da sinistri relativamente ai quali veniva accertata la responsabilità dell'Ente;
- che in data 10/03/2017, veniva stipulato - tramite scrittura privata – il contratto relativo al servizio di cui trattasi, inserito al n. 30 del Registro Contratti dell'anno 2017, con il quale si è provveduto a stabilire, tra l'altro, che l'Ente è tenuto a rimborsare la Società al raggiungimento di un importo anticipato dalla stessa pari a € 10.000,00 ovvero allo scadere dei tre mesi successivi la data dell'ultima liquidazione;
- che in particolare con il medesimo contratto la Società ha sottoscritto una ulteriore miglioria rispetto a quanto originariamente offerto, impegnandosi a farsi altresì carico di corrispondere ai terzi danneggiati il risarcimento agli

stessi riconosciuto attraverso una procedura di negoziazione assistita, ovvero a seguito di sentenza giudiziale;

Rilevato:

- che con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determine al n. 374 del 27/04/2017, si provvedeva, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lett. B) del Dlgs 163/2006, normativa in vigore alla data di indizione della gara iniziale e pertanto applicabile al rinnovo in questione, a riaffidare alla citata Società Centro Processi Assicurativi Srl il servizio di cui trattasi, alle medesime condizioni tecniche ed economiche contenute nel precitato contratto n. 30 di Rep. del 30/10/2017, per il periodo dalle ore 24 del 30/04/2017 alle ore 24 del 31/12/2017;

Rilevato altresì:

- che con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determine al n. 1841 del 10/10/2017, è stata indetta una procedura aperta suddivisa in cinque lotti per l'affidamento di servizi assicurativi occorrenti al Comune di Reggio Emilia, per il periodo dalle ore 24 del 30/31 dicembre 2017 alle ore 24 del 31 dicembre 2020, tra cui il lotto n. 1) relativo alla polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera;
- che in particolare, nel capitolato posto a base di gara è stata confermata la previsione della gestione dei sinistri passivi in franchigia SIR (Self Insurance Retention), così come previsto dalla polizza RCT/O in essere, con la quale l'Amministrazione Comunale, come in precedenza menzionato, è tenuta a farsi carico dei sinistri passivi dai quali derivano danni di responsabilità civile verso terzi - allo stato attuale di importo inferiore o uguale a € 10.000,00;
- che la previsione di suddetta gestione dei sinistri in franchigia SIR anche per il prossimo triennio deriva dall'estrema positività della stessa riscontrata in questi ultimi anni, durante i quali si è provveduto allo svolgimento delle attività complesse citate al punto precedente tramite un loss adjuster specializzato nel settore, nello specifico la Società Centro Processi Assicurativi Srl, ottenendo ottimi risultati sia dal punto di vista economico, in quanto ciò ha consentito un notevole risparmio sul costo delle franchigie che

sarebbero dovute a una Compagnia con una gestione tradizionale dei sinistri, sia dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza del servizio rivolto all'utenza, rappresentando una soluzione migliorativa rispetto alla gestione tradizionale citata;

- che in dettaglio, sulla base della citata positiva esperienza e a seguito di opportune e approfondite analisi con il broker dell'Ente e il Servizio Legale, nel capitolato posto a base di gara alle Compagnie è stata data la possibilità di proporre, in sede di offerta, tra tre livelli di franchigia gestita in S.I.R., in dettaglio € 10.000,00, € 25.000,00 e € 50.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale inserita nel Registro Unico delle Determinazioni al n. 1521 del 21/12/2017, si provvedeva, tra l'altro, ad approvare il verbale relativo alla citata procedura aperta e ad affidare il lotto n. 1) polizza RCT/O – alla Compagnia Lloyd's per conto del Sindacato Leader Tokiomarine Kiln, per avere presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, avendo offerto un premio annuo lordo di € 427.911,40 e una franchigia per i sinistri passivi pari a € 25.000,00;

Preso atto:

- che il servizio di gestione dei sinistri passivi in franchigia SIR - € 10.000,00 - è prossimo alla scadenza;
- che è necessario garantire la continuità del servizio in oggetto, nonché gli interessi dell'Amministrazione stessa e dell'utenza;
- che risulta opportuno provvedere all'affidamento dello stesso a Ditta specializzata nel settore, in quanto allo stato tra il personale dell'Ente non esistono figure aventi professionalità e competenze specifiche necessarie all'espletamento della complessa attività derivante dalla gestione di questa tipologia di sinistri - ad eccezione dell'ausilio del Servizio Legale interno - con particolare riferimento all'esecuzione di perizie e/o accertamento dei fatti relativi a ciascun sinistro, alla definizione delle pratiche e proposte risarcitorie, alla verifica delle condizioni di diniego al risarcimento ecc.;
- che attualmente sono in corso di svolgimento appositi studi e analisi volti a definire le modalità, i criteri, i requisiti e i patti e condizioni, al fine di una puntuale predisposizione degli elaborati necessari per l'espletamento di una

procedura aperta per l'affidamento del nuovo contratto relativo al servizio di cui trattasi;

- che si è verificata una dilatazione della tempistica nella predisposizione degli elaborati citati, determinata in particolare dalla definizione dell'oggetto di gara, il valore della franchigia sinistri passivi, solo a conclusione della gara a lotti per i servizi assicurativi di cui sopra, solo a fine anno, nonché dalla mole di lavoro amministrativo a carico dell'Ufficio Assicurazioni, impegnato sulla nuova metodologia di gestione dei sinistri passivi e su complesse procedure di gara, anche sopra soglia comunitaria, per l'affidamento di nuovi contratti assicurativi a favore dell'Ente;
- che quanto sopra ha causato inevitabilmente lo slittamento dei tempi necessari all'espletamento della gara di cui trattasi;
- che è opportuno prevedere una idonea tempistica per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché una adeguata tempistica per la valutazione delle offerte stesse, tenuto conto della complessità della gara e del criterio che verrà stabilito per l'individuazione del contraente al quale affidare il servizio – offerta economicamente più vantaggiosa – e le difficoltà che lo stesso comporta;
- che sia la giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis sentenza sez. V del 08/07/2008 n. 3391; sentenza sez. V dell'11/05/2009 n. 2882, sentenza sez. VI del 16/02/2010 n. 850, sentenza sez. III del 05/07/2013 n. 3580) che l'Anac (deliberazione n. 1 del 29/01/2014, comunicato del 04/11/2015) hanno ritenuto che le Pubbliche Amministrazioni possano ricorrere all'istituto della c.d. “proroga tecnica” del contratto in via del tutto eccezionale e per un periodo di tempo strettamente necessario per consentire l'individuazione del nuovo contraente, in ragione del principio costituzionale di continuità amministrativa;
- che, nelle more delle procedure di gara volte all'indizione e conclusione della gara per affidamento del servizio in questione, avendo rilevato l'impossibilità di addivenire in tempi rapidi all'espletamento delle stesse, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c) del Dlgs 163/2006 – normativa in vigore alla data dell'indizione della gara originaria e pertanto applicabile alla presente procedura – si ritiene opportuno prorogare, fino al 31/03/2018 il servizio di gestione dei sinistri in franchigia S.I.R. nell'ambito della RCT/O;

Dato atto:

- che la Società Centro Processi Assicurativi Srl – ha svolto il servizio di cui trattasi con competenza, efficienza e completa disponibilità nei confronti dell'Amministrazione e in particolare dell'Ufficio Assicurazioni, attenendosi alle modalità contrattualmente previste, con reciproca soddisfazione delle parti;
- che in data 15/12/2017 l'Ufficio Assicurazioni richiedeva a tale Società la disponibilità a prorogare il servizio, nelle more dell'indizione e conclusione delle procedure di gara, alla luce dell'affidamento alla Compagnia Lloyd's della nuova polizza RCT/O con franchigia SIR di € 25.000,00;
- che suddetta Società, come si evince dalla comunicazione pervenuta via PEC al n. 2017/135584 del 21/12/2017, si è dichiarata disponibile alla proroga del servizio dalla stessa svolto, fino al 31/03/2018, alle medesime condizioni economiche e contrattuali contenute nel citato contratto n. 30 di Rep. del 10/03/2017, applicate altresì al rinnovo del servizio approvato con la citata Determinazione Dirigenziale RUD n. 374 del 27/04/2017;
- che si può ipotizzare, per il periodo di proroga del servizio in questione fino al 31/03/2018, la gestione di un numero presunto di n. 100 sinistri, in considerazione della media dei sinistri registrati nel medesimo periodo del 2017;
- che la spesa derivante dalla proroga del servizio in questione alla Società Centro Processi Assicurativi Srl - applicando il costo contrattuale pratica/sinistro pari a € 110,01 oltre IVA 22%, ammonta a complessivi € 13.421,30, da impegnare alla Missione 01, programma 05, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Dlgs 118/2011 **1.10.04.01.003** del Bilancio 2018, al Cap. che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 8911 del PEG 2017 denominato “Assicurazioni RCT per viabilità e circolazione stradale” codice Prodotto Progetto 2018_3402 – Centro di costo 0289;

Dato atto che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd tecnica del contratto di affidamento in essere, come da risposta fornita dall'ANAC nella sezione FAQ “Tracciabilità dei flussi finanziari – A 42 che si riporta nel prosieguo *“non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al*

precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;

Ritenuto pertanto di disporre la proroga tecnica, fino al 31/03/2018, nelle more dell'indizione e conclusione delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c) del Dlgs 163/2006 – normativa in vigore alla data dell'indizione della gara originaria e pertanto applicabile alla presente procedura - il servizio di gestione dei sinistri in franchigia S.I.R. (Self Insurance Retention) nell'ambito della Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera, affidato alla Società Centro Processi Assicurativi Srl – alle medesime condizioni economiche e contrattuali contenute nel contratto n. 30 di Rep.del 10/03/2017;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto altresì:

- l'art. 107 del precitato T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3 e 14 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'art. 32 del Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di disporre la proroga tecnica, fino al 31/03/2018, nelle more dell'indizione e conclusione delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. c) del Dlgs 163/2006 – normativa in vigore alla data dell'indizione della gara originaria e pertanto applicabile alla presente procedura - del servizio di gestione dei sinistri in franchigia S.I.R. (Self Insurance Retention) nell'ambito della Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera, affidato alla Società Centro Processi Assicurativi Srl – alle medesime condizioni economiche e contrattuali contenute nel contratto n. 30 di Rep.del 10/03/2017 (CIG N. Z061E4C09B);

2. di dare atto che la Società Centro Processi Assicurativi Srl all'uopo interpellata, alla luce dell'affidamento alla Compagnia Lloyd's della nuova polizza RCT/O con franchigia SIR di € 25.000,00 - giusta Determinazione Dirigenziale RUD 1521 del 21/12/2017 - con propria comunicazione pervenuta via PEC in data 21/12/2017, in atti al n. 2017/0135584 di Protocollo, si è dichiarata disponibile alla proroga tecnica del servizio di cui trattasi;
3. di prendere atto che la proroga tecnica del servizio di cui al precedente punto 1) comporterà una spesa complessiva presunta pari a € 13.421,30 (IVA 22% compresa) calcolata applicando il costo contrattuale pratica/sinistro pari a € 110,01 oltre IVA 22%, al numero presunto di 100 sinistri che saranno gestiti dalla Società affidataria del servizio nel periodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018;
4. di impegnare la presunta spesa di € 13.421,30 derivante dalla proroga del servizio di cui trattasi come di seguito indicato:
 - quanto a € 13.421,30, da impegnare alla Missione 01, programma 05, Tit. 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del Dlgs 118/2011 **1.10.04.01.003** del Bilancio 2018, al Cap. che nel PEG 2018 verrà iscritto in sede corrispondente al Cap. 8911 del PEG 2017 denominato "Assicurazioni RCT per viabilità e circolazione stradale" codice Prodotto Progetto 2018_3402 – Centro di costo 0289;
5. di dare altresì atto:
 - che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga cd tecnica del contratto di affidamento in essere, come da risposta fornita dall'ANAC nella sezione FAQ "Tracciabilità dei flussi finanziari – A 42 che si riporta nel prosieguo *"non è prevista la richiesta di un nuovo CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario"*;
 - che in conformità alle disposizioni della Deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21/12/2016 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per l'anno 2017", e alle FAX in merito ai "Contributi in sede di gara" n. 11 del 09/06/2016, nonché alle disposizioni

in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al servizio in argomento, ancorchè prorogato, è attribuito un Codice Identificativo di Gara n. Z061E4C09B;

6. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Roberto Montagnani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.